



**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E  
DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE**

**DIVISIONE I**

**Capitolato d'oneri per la fornitura di n. 120 prestatori di lavoro temporaneo da impiegare a supporto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nello svolgimento dei compiti connessi alla gestione delle procedure amministrative di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari di cui all'art.1-ter del D.L. 1.7.2009, n.78, convertito, con modificazioni, nella L. 3.8.2009, n.102**

**Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di 120 (centoventi) unità di prestatori di lavoro temporaneo da impiegare nelle mansioni di cui alla posizione economica F3 – Area II( ex B3), del CCNL comparto Ministeri , profilo professionale assistente amministrativo, a supporto dei compiti espletati dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, connessi ad una più efficace gestione delle procedure amministrative di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari di cui all'art. 1-ter del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L.3.8.2009, n.102. I prestatori di lavoro temporaneo saranno assegnati agli uffici dell'Amministrazione appaltante, dislocati sul territorio nazionale. Ogni unità dovrà svolgere la propria attività lavorativa lungo un arco temporale settimanale di 30 ore distribuito su cinque giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

**Art. 2 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga a:

- a) assumere la responsabilità delle attività svolte dal personale di cui al precedente art.1, garantendone il relativo coordinamento;
- b) garantire ed organizzare il servizio di fornitura all'Amministrazione aggiudicatrice, mediante la propria rete di filiali;
- c) mettere a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice prestatori di lavoro temporaneo in possesso delle professionalità occorrenti all'espletamento delle mansioni indicate al precedente art. 1, ed esplicitate nel successivo art. 3;
- d) assicurare la messa a disposizione delle unità di prestatori di lavoro temporaneo entro un massimo di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto;
- e) provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro temporaneo, entro un massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell'amministrazione, che non

abbia dimostrato, a giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, capacità professionali adeguate alle mansioni da svolgere;

- f) provvedere alla sostituzione del prestatore di lavoro temporaneo, entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione dell'amministrazione, in caso di prolungata assenza dello stesso;
- g) garantire al prestatore di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo n. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento normativo ed economico, riportato nell'acclusa tabella (**all. 1**) pari a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'amministrazione utilizzatrice;
- h) tenere indenne l'Amministrazione medesima da ogni responsabilità in merito alla gestione del rapporto di lavoro con i prestatori di lavoro temporaneo;
- i) tenere indenne l'Amministrazione dalla responsabilità per danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei prestatori di lavoro temporaneo all'Amministrazione, ai propri beni mobili e immobili, nonché a terzi;
- j) informare il prestatore di lavoro temporaneo sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa;
- k) garantire il rispetto del principio di pari opportunità;
- l) designare un coordinatore del servizio, con esperienza almeno quinquennale maturata nel settore della fornitura di lavoro temporaneo alle PP.AA., che costituisca un referente unico - per tutto il territorio nazionale - per l'Amministrazione aggiudicatrice in ordine ad ogni aspetto del rapporto contrattuale;
- m) comunicare tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi variazione dell'assetto societario o degli organi di amministrazione e controllo.

### **ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO**

1. I prestatori di lavoro temporaneo dovranno essere in possesso di requisiti professionali almeno corrispondenti a quelli propri del corrispondente livello di inquadramento dell'amministrazione aggiudicatrice, e comunque idonei all'espletamento dei compiti che saranno loro assegnati per le finalità di cui all'art. 1.
2. In particolare, i prestatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
  - a) titolo di studio di scuola media superiore;
  - b) conoscenza delle procedure inerenti il settore dell'immigrazione, ed in particolare quella relativa all'emersione di cui all'art. 1-ter della L. n. 102/2009;
  - c) capacità di svolgere verifiche ed istruttorie amministrative, anche mediante l'utilizzo di banche dati informatiche, con sufficiente autonomia nell'ambito delle direttive impartite;
  - d) capacità di svolgere accertamenti e controlli per la verifica della rispondenza dei dati;
  - e) capacità di svolgere attività preparatoria di atti e predisposizione di *reports*;
  - f) capacità di utilizzo del pacchetto *MS Office*.

### **ART. 4 - CORRISPETTIVO ECONOMICO**

1. Il costo massimo complessivo del servizio, non potrà superare l'importo di € 2.024.000,00 (duemilioniventiquattromilaeuro/00), IVA inclusa
2. L'importo offerto dall'aggiudicatario – uguale o inferiore al corrispettivo sopra indicato, non essendo ammessa offerta in aumento – resterà invariato per tutta la durata del servizio.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'art.11 del R.D. 8.11.1923, n.2440 e all'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n.827, fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale.

#### **Art. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla ricezione della stessa, previa attestazione, da parte del funzionario incaricato dall'Amministrazione procedente, della regolare esecuzione del servizio.

2. La predetta fattura dovrà essere accompagnata da un tabulato riepilogativo, distinto per ciascun ufficio di dislocazione dei prestatori di lavoro temporaneo, recante la mensilità di riferimento e il numero delle ore lavorate per ogni singola unità di prestatore. La fattura dovrà inoltre essere accompagnata dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

3. Entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine finale di durata del servizio, indicata al successivo art. 6, l'aggiudicatario dovrà presentare, unitamente alla fattura relativa al saldo del corrispettivo, il rapporto finale contenente il dato complessivo delle giornate/uomo prestate presso ogni ufficio, relativamente all'intero servizio erogato.

#### **Art. 6 – DURATA DEL SERVIZIO**

1. Le attività oggetto del servizio avranno la durata massima di 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto.

#### **Art. 7 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

1. A garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni che saranno assunte in sede contrattuale, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale, al netto dell'IVA, mediante fideiussione rilasciata da parte di un istituto bancario o da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.L.vo 385/1993, da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta.

2. L'importo della garanzia sarà ridotto del 50% nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso della certificazione di qualità, ex art. 75 del D.L.vo n. 163/2006, da produrre in sede di presentazione dell'offerta.

#### **Art. 8 – PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA**

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che risultano iscritti alla sezione 1 dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 276/03 (Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate a tutte le attività di cui all'art. 20 del decreto legislativo medesimo).

2. Le offerte dovranno essere presentate, pena l'esclusione, con qualunque mezzo, entro le ore 13.00 del 15.12.2009 al seguente indirizzo:

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali</b><br/><b>Direzione Generale dell'Immigrazione - Divisione I</b><br/><b>Via Fornovo n. 8 – Pal. C – stanza n. 404</b><br/><b>00192 – Roma</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). Le offerte presentate a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnate unicamente presso i locali di cui al presente articolo. Non saranno accettate le offerte consegnate all'ufficio passi o all'ufficio postale del Ministero.

4. L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi.

5. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale, nonché per i plichi consegnati all'ufficio postale o all'ufficio passi del Ministero e pervenuti all'indirizzo di destinazione riportato nel presente articolo oltre il prescritto termine di scadenza. I plichi in questione non verranno aperti.

6. Le offerte dovranno pervenire, pena l'esclusione, in una busta, chiusa e sigillata con ceralacca, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente - completa di indirizzo, numero di fax ed eventuale e-mail - e dell'Amministrazione appaltante, la dicitura: **“NON APRIRE - Offerta per la fornitura di lavoratori temporanei da impiegare nelle procedure di emersione extracomunitari”**.

7. Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere, pena l'esclusione, al suo interno tre buste, a loro volta chiuse, sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e dell'Amministrazione appaltante, e la dicitura rispettivamente:

- BUSTA A – Domanda di partecipazione
- BUSTA B – Documentazione
- BUSTA C – Offerta economica

#### **Art 9 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

1. La busta A, riportante la dicitura **“Busta A – Domanda di partecipazione”**, dovrà contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- I) domanda di partecipazione redatta in conformità al modello allegato al presente capitolato (**all.2**) in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del legale rappresentante attestante:
  - a) l'iscrizione della società alla sezione 1 dell'Albo delle Agenzie per il Lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 276/03 (Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate a tutte le attività di cui all'art. 20 del decreto legislativo medesimo);
  - b) il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti del presente appalto con allegata copia del documento di identità; in alternativa, indicazione del nominativo del procuratore speciale, con allegato il relativo atto notarile di delega che attribuisce espressamente il potere di contrarre in nome e per conto della società;

- c) la Camera di Commercio alla quale è iscritta, l'attività per la quale è iscritta, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica;
  - d) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art.10 della L. 31.5.1965, n.575, (in aggiunta andrà allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, circa l'insussistenza, nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle medesime cause di divieto, di sospensione o di decadenza, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi);
  - e) l'ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L. n. 68/1999. Nel caso di partecipanti non soggetti a tale obbligo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non soggezione agli obblighi di cui alla legge citata, con indicazione esplicita della motivazione;
  - f) la regolarità nei confronti degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
  - g) la regolarità della posizione previdenziale ed assicurativa e dei relativi versamenti presso INPS ed INAIL;
  - h) la regolarità nei confronti delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - i) il rispetto le norme sul contratto di lavoro di categoria, dello Statuto dei lavoratori e tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali
  - j) l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 163/2006, all'art.9, comma 2, lettere a) e b) del D.L.vo n.231/2001, nonché all'art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001 (in aggiunta andrà allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante, circa l'insussistenza, nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, delle medesime cause di divieto, di sospensione o di decadenza, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi);
  - k) alternativamente, ai sensi dell'art. 38 comma 2 lett. a) e b) del D.L.vo n. 163/2006, l'insussistenza di situazioni di controllo di cui all'art.2359 c.c. o la sussistenza di una siffatta situazione di controllo che non abbia influito sull'autonoma formulazione dell'offerta, con l'indicazione del concorrente con cui sussiste detta relazione (in tale ultimo caso, in aggiunta andranno allegati, in separata busta chiusa, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sull'autonomia nella formulazione dell'offerta);
  - l) in caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi non ancora costituito, dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti dei singoli prestatori dalla quale risulti l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento temporaneo di prestatori di servizio, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 163/2006, nonché l'indicazione del soggetto capogruppo;
- II)** idonee referenze bancarie rilasciate da primario istituto di credito attestanti la capacità finanziaria ed economica;
- III)** copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi;
- IV)** dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i partecipanti non residenti in Italia, attestante il fatturato globale negli esercizi 2006,2007,2008, il quale non potrà essere inferiore ad € 1.200.000.000,00 (

eurounmiliardoduecentomilioni/00), IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, il livello di fatturato potrà essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti. Il soggetto indicato quale mandatario dovrà possedere tale requisito nella misura minima del 50%, laddove ciascun soggetto mandante dovrà possedere il medesimo requisito nella misura minima del 10%;

- V)** dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, o dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza per i partecipanti non residenti in Italia, attestante il fatturato specifico negli esercizi 2006,2007,2008, relativo a servizi di fornitura di lavoro temporaneo nei confronti delle pubbliche amministrazioni, che non potrà essere inferiore ad € 60.000.000,00 (eurosessantamila/00) IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, il livello di fatturato potrà essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti. Il soggetto indicato quale mandatario dovrà possedere tale requisito nella misura minima del 50%, laddove ciascun soggetto mandante dovrà possedere il medesimo requisito nella misura minima del 10%;
- VI)** elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e delle Amministrazioni destinatarie;
- VII)** documento attestante l'avvenuta costituzione della garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo base di cui al precedente art. 4, da prestarsi nelle forme previste dall'art. 75 del D.L.vo n. 163/2006, che dovrà coprire il periodo di validità di 120 giorni. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese associate. La fideiussione o la polizza relativa al deposito cauzionale provvisorio devono essere, a pena di esclusione, corredate da dichiarazione sostitutiva, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000 rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia (intendendosi per tali agenti, broker, funzionari o comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto bancario o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia), circa l'identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. In alternativa, il deposito cauzionale provvisorio deve essere corredato da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per i partecipanti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'art. 75 del D.L.vo n.163/2006. Per fruire di tale beneficio, i partecipanti devono allegare al deposito la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la riduzione della garanzia troverà applicazione solo se tutti i componenti in promessa di raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità;
- VIII)** documento comprovante l'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, della somma di € 70,00 (settantaeuro/00), dovuta a titolo di contribuzione ex art.1, commi 65 e 67 della L. n.266/2005, da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet della citata

Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)). All'atto del versamento dovrà essere citato il seguente codice CIG, identificativo della presente procedura: 94052620C8;

**IX)** dichiarazione in cui si attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

2. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere presentata da tutte le imprese associande, ad eccezione della documentazione di cui ai punti VII) e VIII), che dovrà essere fornita solo dall'ente capofila.

3. Ogni proponente e ogni raggruppamento potrà presentare un'offerta soltanto. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dal medesimo soggetto, da sé solo o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.

#### **Art. 10 – OFFERTA**

1. La Busta B, riportante la dicitura “**Busta B – Documentazione**”, deve contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

a) lo schema di contratto, allegato al presente capitolato ( **all.3**), debitamente siglato a margine di ogni pagina e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante;

b) il presente capitolato d'oneri, debitamente siglato a margine di ogni pagina e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile in calce all'ultima pagina dal legale rappresentante;

c) dichiarazione del legale rappresentante di aver preso esatta cognizione della natura della fornitura nonché di tutte le circostanze che possono influire sulla sua esecuzione e di averle ritenute tali da consentire la formulazione dell'offerta;

d) dichiarazione del legale rappresentante di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione;

e) dichiarazione d'impegno rilasciata da un istituto bancario o da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.L.vo 385/1993, a costituire polizza fideiussoria da valere sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali;

f) dichiarazione d'impegno rilasciata da un istituto bancario o da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.L.vo 385/1993, a costituire polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità extracontrattuale per danni prodotti dai lavoratori nei confronti dell'Amministrazione o di terzi nell'assolvimento delle prestazioni;

g) indicazione nominativa e *curriculum vitae* del coordinatore del servizio di cui all'art. 2 lett. l);

h) in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, l'indicazione delle parti del servizio che ciascun componente del raggruppamento medesimo sarà chiamato ad eseguire;

i) dichiarazione del legale rappresentante di assunzione dell'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque non oltre cinque giorni dal verificarsi dell'evento, qualsiasi variazione dell'assetto societario o degli organi di amministrazione e controllo.

2. In caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la sigla, la firma e la dichiarazione del legale rappresentante devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

3. La Busta C, riportante la dicitura “**Busta C – Offerta economica**”, deve contenere, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- a) l'indicazione del prezzo globale offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto e al lordo dell'IVA;
  - b) la specificazione, redatta conformemente all'allegata tabella (**all.4**), degli elementi della retribuzione ( su base mensile ed oraria), gli oneri a carico del datore di lavoro, l'indicazione dell'aggio applicato, espresso in valore assoluto in relazione alla retribuzione oraria, e comprendente tutti i costi aziendali, ivi compresi quelli di ricerca e selezione del personale; sostituzione del personale, formazione e gestione amministrativa del personale, assicurazione di responsabilità civile e per danni causati a terzi e alla stazione appaltante, visite mediche e accertamenti sanitari previsti da leggi specifiche del D.M. 23/02/99 n. 88 preliminari alla verifica dell'idoneità fisica;
  - c) il numero di conto corrente, i codici ABI, CAB ed IBAN sul quale effettuare il pagamento del corrispettivo contrattuale da parte dell'Amministrazione.
4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, devono essere specificate, altresì, le quote parti di competenza di ciascun componente il raggruppamento.
5. L'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'ente. Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, le sigle e la firma devono essere rese dai legali rappresentanti dei singoli componenti il costituendo raggruppamento.

#### **Art. 11 – MODALITÀ DI APERTURA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE**

1. L'esame delle domande di partecipazione sarà effettuata da un'apposita commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.
2. I lavori della commissione avranno inizio il giorno 16.12.2009 alle ore 10,00 all'indirizzo di cui al precedente art. 8, comma 2.
3. Eventuali modifiche della data saranno comunicate mediante tempestiva pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione appaltante ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).
4. La commissione procederà in seduta pubblica all'apertura delle buste A, contenenti i documenti di cui all'art. 9, ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. All'apertura potrà presenziare un rappresentante per ciascun partecipante, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante.
5. All'esito dei lavori, la commissione proclamerà i partecipanti che, avendo soddisfatto le condizioni minime di ammissibilità, sulla base delle condizioni e dei requisiti di cui al precedente art. 9, sono ammessi a partecipare alla fase successiva della procedura negoziata.

#### **Art. 12 – MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE**

1. A seguito della proclamazione di cui all'art. 11, comma 5, saranno aperte, parimenti in seduta pubblica, le buste contenenti la documentazione di cui all'art. 10.
2. Verificata la regolarità della suddetta documentazione, si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla valutazione delle stesse. Saranno escluse dalla procedura le offerte economiche che prevedano la corresponsione ai prestatori di lavoro temporaneo di un trattamento economico inferiore a quello previsto per i lavoratori di pari livello dell'Amministrazione utilizzatrice, così come riportato nel richiamato all.1. Ad entrambe le fasi descritte nel presente articolo potrà presenziare un rappresentante per ciascun offerente, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

**Art. 13 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

1. L'aggiudicazione verrà effettuata ai sensi dell'art. 82 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il criterio del prezzo più basso, calcolato in rapporto all'importo massimo di cui all'art. 4.
2. Il servizio potrà essere aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta soddisfattiva delle condizioni di cui al presente capitolato.

**Art. 14 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA**

1. L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a decorrere dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta.

**Art. 15 – SUBAPPALTO**

1. E' fatto divieto di sub-appaltare a terzi parti anche specifiche del servizio. E' fatto altresì divieto di cedere, in tutto o in parte, il contratto stipulato con l'amministrazione procedente.

**Art. 16 – NORME SULLA RISERVATEZZA – ACCESSO AGLI ATTI**

1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Amministrazione procedente esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura negoziata e della scelta dell'aggiudicatario, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.
2. Con l'invio dell'offerta, l'offerente esprime il proprio consenso al predetto trattamento. In ogni caso, l'accesso ai documenti relativi alle offerte dei concorrenti sarà consentito solo successivamente all'avvenuta comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.
3. L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle pubbliche amministrazioni e/o da soggetti terzi, sulle attività oggetto del servizio. .

**Art. 17 – PENALITÀ E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione del servizio, relativamente a ogni singola unità di prestatori di lavoro temporaneo, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecentoeuro/00), fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del prestatore di lavoro temporaneo, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecentoeuro/00), fino ad un massimo di sette giorni lavorativi.
3. Decorsi i termini previsti nei capoversi precedenti del presente articolo, persistendo l'inadempimento della società aggiudicataria, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art.1453 e segg. del codice civile.
4. Il venir meno, successivamente all'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti dal presente capitolato ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, determina la risoluzione anticipata del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Amministrazione), previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario tramite raccomandata A/R. In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegnerà a fornire all'Amministrazione appaltante tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 140 del D.L. vo n. 163/2006, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato

alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto collocatosi al secondo posto della graduatoria, sino al quinto migliore offerente. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

#### **Art. 18 – RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI**

1. I soggetti interessati potranno richiedere all'Amministrazione appaltante eventuali chiarimenti di natura giuridica, amministrativa o tecnica inerenti la presente procedura di gara, tramite posta ordinaria, fax, oppure tramite e-mail, ai seguenti indirizzi, citando nella comunicazione il seguente riferimento:

**“Appalto per la fornitura di lavoratori temporanei per le procedure di emersione extracomunitari. Richiesta di chiarimenti”**

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
DIVISIONE I  
VIA FORNOVO N. 8, PALAZZINA C - 00192 ROMA  
TEL. 06/46834780  
FAX. 06/46834769  
[dgimmigrazione@lavoro.gov.it](mailto:dgimmigrazione@lavoro.gov.it)**

2. I suddetti chiarimenti potranno essere richiesti fino al quarto giorno antecedente il termine indicato al precedente art.8, comma 2.

3. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it))

#### **Art. 19 – FORO COMPETENTE**

1. Per tutte le controversie giudiziali ed extragiudiziali che dovessero insorgere in relazione al sottoscrivendo contratto con il soggetto aggiudicatario il Foro competente sarà quello di Roma.

#### **ART. 20 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

1. Responsabile unico del procedimento è il dr. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I<sup>a</sup> della Direzione Generale dell'Immigrazione.

**IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe SILVERI**